

## **TI\_GERICHTE 52.2006.8 vom 7. Juli 2006**

TI Tribunale d'appello, 2006-07-07, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_52.2006.8](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.2006.8)

FR: TI\_GERICHTE 52.2006.8 du 7 juillet 2006

IT: TI\_GERICHTE 52.2006.8 del 7 luglio 2006

### **Regeste**

Rilascio di un'autorizzazione di domicilio/rinnovo di un permesso di dimora - matrimonio - abuso di diritto

### **Erwägungen**

#### **E. 1**

CO 1

#### **E. 1.3**

Giusta l'art. 7 cpv. 1 prima frase LDDS, il coniuge straniero di un cittadino svizzero ha diritto al rilascio e alla proroga di un permesso di dimora. Ai fini dell'applicazione della suddetta norma è determinante unicamente l'esistenza di un vincolo matrimoniale giuridicamente valido (DTF 119 Ib 417 e segg. consid. 2c). Dopo una dimora regolare e ininterrotta di cinque anni, egli ha diritto al permesso di domicilio (art. 7 cpv. 1 seconda frase LDDS). In concreto, il ricorrente è sposato con una cittadina elvetica da oltre cinque anni. Di conseguenza egli ha, in linea di principio, diritto sia al rilascio di un'autorizzazione di domicilio che al rinnovo del permesso di dimora. Pertanto, potendo la decisione impugnata essere dedotta davanti al Tribunale federale mediante un ricorso di diritto amministrativo, si deve concludere che la competenza di questo tribunale a statuire sull'impugnativa inoltrata da RI 1 è data. Va già sin d'ora rilevato che dinnanzi al tribunale il ricorrente non chiede più il rilascio di un'autorizzazione di domicilio, ma unicamente il rinnovo del suo permesso di dimora.

#### **E. 1.4**

Il gravame, tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm) e presentato da una persona legittimata a ricorrere (art. 43 PAmm), è pertanto ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm). Si può infatti rinunciare a raccogliere la testimonianza di \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ e di \_\_\_\_\_, rispettivamente moglie, attuale compagna e datrice di lavoro dell'insorgente, in quanto tali mezzi di prova non appaiono con tutta evidenza atti a procurare a questo tribunale la conoscenza di ulteriori fatti rilevanti per il giudizio. 2. L'art. 7 cpv. 1 prima frase LDDS dispone che il coniuge straniero di un cittadino svizzero ha diritto al rilascio e alla proroga del permesso di dimora. Questo diritto - soggiunge il cpv. 2 della medesima norma - non sussiste se il matrimonio è stato contratto per eludere le prescrizioni in materia di dimora e domicilio degli stranieri, segnatamente quelle sulla limitazione del loro effettivo. Per costante giurisprudenza, vi è abuso di diritto laddove un determinato istituto giuridico è invocato per realizzare interessi che il medesimo istituto non si prefigge di tutelare (DTF 121 I 367, consid. 3b). In relazione all'art. 7 LDDS, ciò è il caso allorquando il coniuge straniero di un cittadino svizzero si richiama ad un matrimonio che sussiste solo a livello formale, unicamente per ottenere il

rilascio o il rinnovo di un permesso di soggiorno: un simile scopo non risulta in effetti tra quelli tutelati dalla norma in questione (DTF 128 II 145, consid. 2.2.). Va rilevato che nel formulare l'art. 7 LDDS, il legislatore ha volontariamente ommesso di far dipendere il diritto del coniuge straniero di un cittadino svizzero all'ottenimento di un permesso di soggiorno dall'esistenza di una comunione matrimoniale di fatto (DTF 121 II 97 segg.): è per contro necessario che vi siano concreti indizi tali da ritenere che i coniugi non siano (più) intenzionati a condurre una vita in comune e rimangano uniti dal vincolo matrimoniale soltanto per ragioni di polizia degli stranieri (DTF 127 II 49, consid. 5a e rif.).

3. 3.1. Come accennato in narrativa, RI 1 è giunto nel nostro paese il 5 giugno 2000 per poi sposarsi il 19 agosto 2000 con \_\_\_\_\_. I coniugi Sarr hanno cessato la comunione domestica il 20 ottobre 2004 e l'11 marzo 2005 il Pretore del Distretto di \_\_\_\_\_ li ha autorizzati a vivere separati. L'insorgente ha escluso una possibile riconciliazione con la moglie, tanto che l'8 luglio 2005 ha informato l'Ufficio regionale degli stranieri di \_\_\_\_\_ di frequentare nel frattempo un'altra donna con la quale convive ormai stabilmente e che gli ha dato due figlie gemelle.

3.2. Da quanto precede risulta pertanto in modo manifesto l'abuso da parte dell'insorgente nell'invocare il proprio matrimonio, svuotato di ogni contenuto e scopo ormai dall'ottobre 2004, al fine di continuare a beneficiare di un permesso di soggiorno ottenuto per vivere con la consorte. Sapere a chi è imputabile la disunione è irrilevante ai fini del giudizio, i motivi che hanno condotto alla separazione non essendo determinanti (STF 20 aprile 2001, 2A.178/2001, in re I. consid. 3a). Ne consegue che è venuto meno lo scopo del soggiorno di \_\_\_\_\_ in Svizzera e con esso la ragione che a suo tempo aveva giustificato il rilascio del permesso di dimora. Difatti, la separazione oltre un anno e mezzo fa dei coniugi RI 1 si è verificata prima della scadenza del termine quinquennale previsto dalla legge per poter vivere definitivamente separati dal consorte elvetico.

3.3. RI 1 risiede stabilmente da circa cinque anni nel nostro Paese. Il suo soggiorno va quindi considerato, tutto sommato, ancora di breve durata. Inoltre egli ha ottenuto un permesso di dimora giusta l'art. 7 LDDS al fine di vivere con la moglie e non per altri motivi. Il fatto che egli sia stato autorizzato a svolgere un'attività lucrativa in Svizzera, è soltanto una conseguenza dell'unione coniugale e non costituisce lo scopo del suo soggiorno, ragione per cui non è nel presente ambito determinante. Il semplice fatto che egli si senta ben integrato nel nostro cantone non permette quindi di pervenire ad una conclusione a lui più favorevole. Visto quanto precede, l'insorgente non potrebbe nemmeno prevalersi di una vita familiare intatta e vissuta ai sensi dell'art. 8 CEDU al fine di ottenere il rinnovo del proprio permesso di soggiorno in base a questo disposto, non essendovi più vita familiare con la moglie \_\_\_\_\_.

3.4. RI 1 pone in evidenza che il 17 dicembre 2005, durante la procedura ricorsuale, è diventato padre di \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ riconosciute ufficialmente il 22 febbraio 2006. Sostiene che le stesse saranno verosimilmente incluse nel permesso di domicilio che la madre \_\_\_\_\_ è in procinto di ottenere, ciò che gli permetterà di essere posto al beneficio di un permesso di dimora nell'ambito del ricongiungimento familiare con le figlie gemelle giusta l'art. 8 CEDU. A suo dire, allontanarlo dalla Svizzera significherebbe far cadere la sua compagna e le sue figlie a carico dell'assistenza pubblica perché le attuali entrate di \_\_\_\_\_, pari a fr. 2'545.50, sarebbero insufficienti a mantenere la famiglia senza ricorrere all'aiuto dello Stato. In siffatte circostanze, l'insorgente ritiene che il suo permesso di dimora dovrebbe essergli rinnovato almeno quale caso umanitario. Ora, sapere se l'interessato adempie i requisiti del caso rigoroso ai sensi dell'art. 13 lett. f OLS è una questione che non va esaminata in questa sede, bensì presso l'autorità di prime cure, la quale decide liberamente giusta l'art. 4 LDDS

nel quadro delle disposizioni della legge e dei trattati con l'estero (cfr. STF 5 marzo 2001 in re A., consid. 2; Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, in: RDAF 53/1997 291 segg.). Al fine di rispettare il doppio grado di giurisdizione spetterà pertanto al dipartimento chinarsi sulla domanda di RI 1 volta a ottenere il rilascio di un nuovo permesso di dimora per essere divenuto nel frattempo padre di due figlie, le quali sarebbero in procinto di ottenere un'autorizzazione di domicilio. 4. Ne consegue che la risoluzione impugnata, concernente il permesso di dimora che RI

**E. 2**

CO 2 Per il Tribunale cantonale amministrativo II

presidente

Il segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.